SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 43**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 febbraio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° febbraio 1989, n. 53.

Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME SULLO STATO GIURIDICO

Art. 1.

1. I vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza si distinguono in:

a) vicebrigadieri in servizio permanente;
b) vicebrigadieri in ferma volontaria;
c) vicebrigadieri in congedo;
d) vicebrigadieri in congedo assoluto.

2. I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva.

3. Ai vicebrigadieri che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite d'età sono estese le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. I graduati, i carabinieri e i finanzieri si distinguono in:

a) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in servizio permanente;

b) appuntati, carabinieri e finanzieri in ferma volontaria;

c) carabinieri ausiliari in ferma volontaria;

d) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva ed in congedo assoluto.

2. Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. Il personale di cui al comma 1 non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

4. Gli articoli 2 e 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'articolo 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.

5. In tutte le norme in vigore, le espressioni «militari di truppa» e «servizio continuativo» riferite all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con le dizioni «personale appartenente al ruolo carabinieri ed appuntati» oppure «personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati» e «servizio permanente».

Art. 3.

1. Gli allievi carabinieri e finanzieri e gli allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di anni quattro, salvo quanto disposto dal successivo articolo 5.

Art. 4.

1. Al termine della ferma volontaria i carabinieri, i finanzieri e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che conservino l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma e nel Corpo, sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, in servizio permanente con determinazione del comandante generale che può delegare tale facoltà ai comandanti di Corpo.

2. Possono ottenere altresì l'ammissione al servizio permanente, con le modalità di cui al comma 1, i vicebrigadieri che abbiano un'anzianità di servizio di almeno quattro anni.

3. La domanda di rinunzia al passaggio in servizio permanente va presentata, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui è in forza il militare.

4. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della Commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata da tre appuntati da lui designati. Avverso la decisione l'interessato può esperire le impugnative di legge.

5. I militari che non siano ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma volontaria.

6. All'atto del congedo è corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. Tale premio non è comunque cumulabile con la indennità di anzianità di servizio, che dovesse essere corrisposta per effetto di altra normativa.

Art. 5.

1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perchè imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria.

2. La durata complessiva del prolungamento della ferma:

a) per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non può essere superiore al periodo massimo previsto per l'aspettativa;

b) per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare, non può protrarsi oltre la data in cui viene definito il procedimento stesso.

3. Il militare che abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta.

4. La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare.

5. Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma 2, lettera *a)*, non abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.

Art. 6.

1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei carabinieri, dei finanzieri, dei graduati e dei vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e subordinata al vincolo di una ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso, fino ad un massimo di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto, rispettivamente, del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze.

2. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per i militari in servizio permanente.

Art. 7.

1. Il militare in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza subisce una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pene restrittive della libertà personale, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari.

2. La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle suddette posizioni.

3. Il militare subisce una detrazione di anzianità anche quando sia stato in aspettativa per motivi privati.

4. L'articolo 5 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'articolo 9 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.

Art. 8.

1. I carabinieri e finanzieri in servizio permanente, i carabinieri scelti e finanzieri scelti, gli appuntati, appuntati scelti e vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.

2. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.

3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

4. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.

5. Fermo il disposto del precedente comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.

6. L'aspettativa è disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma o della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

7. Al militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio.

8. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.

9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.

10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermità, che debbano frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a sottufficiale, qualora ne facciano domanda, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e se riconosciuti idonei sono richiamati in servizio.

11. Gli stessi militari in aspettativa per motivi privati, che debbano essere valutati per l'avanzamento o che debbano sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a sottufficiale, qualora ne facciano domanda, sono richiamati in servizio.

12. Ai medesimi militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio od altro assegno. Agli effetti del trattamento di quiescenza e della indennità di fine servizio, il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

13. Gli articoli 7 ed 8 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e gli articoli 11 e 12 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.

Art. 9.

1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, come modificato dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090, e dalla legge 11 maggio 1981, n. 192, e al primo comma dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1961, n. 833, alla lettera *c*) le parole «scarso rendimento» sono sostituite dalle seguenti: «scarso rendimento, nonchè gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore».

2. Alle lettere *b*) dell'articolo 20 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche se cessi dal servizio per perdita del grado».

Art. 10.

1. I militari indicati negli articoli 1 e 2 della presente legge cessano dal servizio permanente al compimento del cinquantaseiesimo anno di età e, purchè in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. Essi permangono in tale posizione fino al compimento del sessantunesimo anno di età; successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.

2. Gli interessati, tre mesi prima del compimento del cinquantaseiesimo anno di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.

3. I predetti militari in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.

4. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente a norma del comma 1, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessità. Il loro richiamo in temporaneo servizio è disposto, secondo le rispettive competenze, con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il militare in ausiliaria non può assumere cariche ed impieghi retribuiti. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.

6. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età, sia collocato nella riserva perchè non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria. Il periodo trascorso nella riserva non è computato ai fini del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria che, comunque, non può superare il sessantunesimo anno di età.

Art. 11.

1. La categoria della riserva comprende i militari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge che, cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

2. Essi cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età. In tale ultima posizione non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

Art. 12.

1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al militare in attività di servizio di pari grado, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento nell'ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.

2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212. A tal fine al primo comma dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo la parola: «spettante», sono aggiunte le seguenti: «nel tempo».

TITOLO II
NORME SULL'AVANZAMENTO

Art. 13.

1. Ai carabinieri e finanzieri, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, è conferita la qualifica di scelto.

2. Ai carabinieri scelti e finanzieri scelti, che abbiano compiuto dieci anni di servizio, è conferito il grado di appuntato, a ruolo aperto.

3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano cinque anni di anzianità di grado o quindici anni di servizio, e conferito il grado di appuntato scelto.

4. La qualifica ed i gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti con determinazione dei rispettivi comandanti generali, o dell'autorità da essi delegata, previo giudizio di idoneità all'avanzamento espresso dall'autorità competente, sentito il parere della Commissione di cui al precedente articolo 4.

5. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con almeno un anno di anzianità nel grado, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata prevista, di norma, in trenta giorni, a cui possono accedere a domanda. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, che può essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali.

6. Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonchè i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari.

7. I carabinieri scelti, i finanzieri scelti e gli appuntati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato titolo per la promozione al grado superiore, sono promossi, previa valutazione di idoneità delle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge.

8. La data in cui è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data, al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e

non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 14.

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 397, come modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1980, n. 435, il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili, mediante corso-concorso per titoli ed esami, indetto con decreto del Ministro della difesa, dagli appuntati ed appuntati scelti che abbiano compiuto trentacinque anni di età o quindici anni di servizio da carabiniere ed abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di almeno «superiore alla media». Le modalità ed i programmi della durata prevista di norma in tre mesi sono indicati con determinazione del comandante generale. Il corso può essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno. I posti rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario dello stesso anno».

2. I numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituiti dai seguenti:

«1) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;

2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili nell'organico mediante concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministro delle finanze, dagli appuntati e appuntati scelti della Guardia di finanza. Per la partecipazione al concorso gli appuntati e gli appuntati scelti debbono aver riportato la qualifica di «superiore alla media» nell'ultimo triennio di servizio. La partecipazione al concorso non è consentita agli appuntati e appuntati scelti che abbiano riportato il giudizio di non idoneità in due precedenti concorsi. I posti eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento a quelli assegnati al concorso di cui al successivo articolo 2».

3. L'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - *1*. La composizione della commissione esaminatrice, l'indicazione dei titoli da valutare, le prove d'esame e le norme di svolgimento degli esami del concorso di cui al numero 2) dell'articolo 1 della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso.

3. La commissione esaminatrice valuta i titoli degli appuntati in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso per titoli ed esami ed attribuisce a ciascun concorrente un punto complessivo espresso in ventesimi.

4. I graduati che superano gli esami di concorso, i cui voti sono espressi in ventesimi, sono iscritti in graduatorie, distinte per contingente, formate in base alla media dei voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti.

5. Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di esame riportano almeno 10/20.

6. I medesimi sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine delle graduatorie e nel limite massimo dei posti loro spettanti in applicazione dell'articolo 1 e solo dopo aver frequentato, con esito favorevole, un corso speciale della durata non inferiore a sei mesi».

Art. 15.

1. I titoli da valutare, le prove e le norme di svolgimento degli esami dei corsi-concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alle date indicate nel bando di concorso.

3. La commissione esaminatrice valuta i titoli ed i requisiti necessari per partecipare ai concorsi, nonchè le prove degli esami, attribuendo a ciascuno un punteggio complessivo espresso in ventesimi ed in decimi di punto ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 16.

1. Ai vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 1961, n. 1168, ed alla legge 3 agosto 1961, n. 833, nonchè quelle della legge 31 luglio 1954, n. 599, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 17.

1. I carabinieri ed i finanzieri, gli appuntati, i vicebrigadieri e i brigadieri possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio.

2. La disposizione del comma 1 non si applica a coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

Art. 18.

1. I procedimenti relativi ad infrazioni alle disposizioni sul matrimonio previste dalla preesistente normativa sono estinti qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio.

2. I militari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che sono stati congedati per infrazioni sul matrimonio previste dalla preesistente normativa, possono essere riammessi in servizio a domanda, purchè non abbiano superato il trentesimo anno di età e conservino i prescritti requisiti di idoneità.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA DI STATO, AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA E AL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Art. 19.

1. Il comma settimo dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 569, è sostituito dal seguente:

«La qualifica di assistente e quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianità senza demerito dopo 10 anni di servizio complessivo».

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Promozione ad assistente capo*). - *1.* La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto 15 anni di servizio ovvero abbia compiuto 5 anni di servizio nella qualifica di assistente».

3. L'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è sostituito dal seguente:

«*1.* Sono ammessi a domanda al corso di cui all'articolo 9 gli assistenti capo, con almeno un anno di anzianità nella qualifica. Il corso può essere ripetuto una sola volta».

4. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, così come modificato dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Promozione a collaboratore tecnico capo*). - *1.* La promozione a collabora-

tore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che alla data dello scrutinio abbia compiuto 15 anni di servizio ovvero che abbia compiuto 5 anni di servizio nella qualifica di collaboratore tecnico».

5. L'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - (*Promozione a ispettore principale*). - *1.* La promozione alla qualifica di ispettore principale si consegue, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con qualifica di ispettore che abbia compiuto almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica stessa alla data dello scrutinio».

Art. 20.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Nomina a vice sovrintendente*). - *1.* La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante concorso interno per esame teorico pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di concorso;

b) mediante corso-concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, di cui il 30 per cento riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando riveste la qualifica di assistente capo e il rimanente 20 per cento riservato al personale che alla stessa data riveste la qualifica di assistente da almeno due anni. È consentita la ripetizione del corso a domanda e per una sola volta. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, nonchè la determinazione della prova di esame e delle modalità di svolgimento di questa e la composizione della Commissione, i programmi e le modalità di svolgimento del corso, della durata di tre mesi, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro dell'interno. La nomina a vice sovrintendente e conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso tenendo conto che il personale con la qualifica di assistente capo precede il personale con la qualifica di assistente.

2. I vincitori del concorso di cui alla lettera *a)* precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera *b)*.

3. L'articolo 35 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è abrogato».

Art. 21.

1. Gli agenti scelti e gli assistenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato titolo per il conseguimento della qualifica superiore, sono promossi a decorrere dalla stessa data previo scrutinio per merito assoluto.

2. Al personale che riveste la qualifica di assistente capo al 1° gennaio 1988 è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria previo superamento di un corso di aggiornamento di durata non inferiore a 30 giorni cui è ammesso a domanda secondo l'ordine di ruolo. Le modalità di attuazione e di partecipazione al corso, nonchè la durata ed i programmi del medesimo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al predetto personale che supera il corso di aggiornamento è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al superamento del corso, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e un aumento stipendiale pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. I posti di vice ispettore non attribuiti nel concorso interno per titoli di servizio e colloquio per il conferimento di 3.480 posti nelle varie qualifiche del ruolo degli ispettori della polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 18 maggio 1987, ai sensi dell'articolo 38 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, sono portati in aumento al concorso interno per titoli di servizio e colloquio per il conferimento di 400 posti nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 1987 ai sensi dell'articolo 40 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, da modificarsi avendo riguardo all'anzianità di servizio e alla validità delle domande presentate. La nomina a vice ispettore decorre dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 22.

1. Alle guardie del Corpo degli agenti di custodia, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, e conferita la qualifica di scelto.

2. Alle guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia, che abbiano compiuto dieci anni di servizio, è conferito il grado di appuntato.

3. Agli appuntati del Corpo degli agenti di custodia che abbiano cinque anni di anzianità di grado o quindici anni di servizio, è conferito il grado di appuntato scelto, secondo l'allegata tabella A di equiparazione alle qualifiche del personale della polizia di Stato.

4. Gli avanzamenti di cui ai commi precedenti si conseguono a ruolo aperto, previo giudizio di idoneità della commissione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

5. Agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia con almeno un anno di anzianità nel grado, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni, a cui possono accedere a domanda. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, che può essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con determinazione del direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena.

6. Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonchè i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari.

7. Le guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia e gli appuntati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato titolo per la promozione al grado superiore, sono promossi, previa valutazione di idoneità delle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge.

8. La data in cui è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 23.

1. Le dotazioni organiche di allievo guardia, guardia e guardia scelta del Corpo forestale dello Stato sono unificate. Il contingente unico di 4.061 unità comprende allievo guardia, guardia, guardia scelta, appuntato e appuntato scelto, secondo l'allegata tabella A di equiparazione alle qualifiche del personale della polizia di Stato. L'avanzamento si consegue a ruolo aperto, previo il giudizio di idoneità di cui all'articolo 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 301, dopo una permanenza di anni 5 in ogni grado, da guardia in poi.

2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste il grado di guardia scelta è inquadrato in quello di appuntato o, se in possesso di una anzianità nel grado di 5 anni o di servizio di anni 15, in quello di appuntato scelto. Le guardie con 5 anni di anzianità a detta data sono inquadrate

nel grado di guardia scelta. Negli inquadramenti, disposti secondo l'ordine di ruolo l'anzianità eccedente è considerata sia ai fini giuridici che economici.

3. I richiami al grado di guardia scelta, contenuti nelle disposizioni anteriormente vigenti, si intendono riferiti al grado di appuntato.

4. Agli appuntati e appuntati scelti che al 1° gennaio 1988 rivestano il grado di guardia scelta con anzianità di grado di anni 10 o di servizio di anni 24 è estesa la normativa di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 21, secondo le modalità di cui al comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472.

5. Le stesse norme di cui al comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472, si applicano agli appuntati scelti del Corpo forestale dello Stato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

1. L'appartenente ai ruoli della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della polizia di Stato non è sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psico-attitudinali per la parte già effettuata all'atto dell'ingresso in carriera, nè agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, nn. 903 e 904.

2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.

Art. 25.

1. Il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificato dall'articolo 3 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è sostituito dal seguente:

«Tutti gli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti superiori e generali e qualifiche equiparate del ruolo di cui all'articolo 21, e limitatamente alle funzioni esercitate, hanno la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria».

Art. 26.

1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

Art. 27.

1. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri in ferma o in prima rafferma triennale permangono nella rispettiva posizione di stato sino al compimento del quarto anno di servizio, data in cui transitano in servizio permanente;

b) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri che abbiano compiuto un anno di servizio in prima rafferma triennale transitano in servizio permanente;

c) i militari che siano stati ammessi alla seconda rafferma triennale transitano in servizio permanente;

d) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri vincolati con rafferma annuale di esperimento permangono in tale posizione di stato. I medesimi possono ottenere a domanda, da presentare sessanta giorni prima della scadenza del vincolo, l'ammissione in servizio permanente;

e) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri vincolati con rafferma provvisoria, che abbiano riacquistato l'idoneità fisica al servizio incondizionato o nei cui confronti si sia concluso favorevolmente il procedimento penale o disciplinare, possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente se hanno compiuto quattro anni di servizio ovvero permanere in rafferma provvisoria fino al compimento di tale periodo di servizio.

Art. 28.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge.
2. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si applica la legge 31 maggio 1975, n. 205.

Art. 29.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 entrano in vigore il 1° gennaio 1990.

Art. 30.

1. Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1° gennaio 1989; quelli economici dal 1° luglio 1989.

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento concernente modifiche alle norme sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e dei militari dell'Arma dei carabinieri e dei corrispondenti gradi degli altri corpi di polizia di lire 54 miliardi per l'anno 1989, di lire 111 miliardi per l'anno 1990 e di lire 118 miliardi per il 1991.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA *A*

Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato ed i corrispondenti gradi del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121:

Agente: carabiniere, finanziere, guardia;
Agente scelto: carabiniere scelto, finanziere scelto, guardia scelta;
Assistente: appuntato;
Assistente capo: appuntato scelto.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

La legge n. 212/1983 reca norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza. Il titolo IV di detta legge concerne la cessazione dal servizio nonché i sottufficiali delle categorie del congedo e istituisce per essi la categoria dell'ausiliaria.

Nota all'art. 8:

Si trascrive il testo dell'art. 26 della legge n. 187/1976 (Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate):

«Art. 26 (*Trattamento durante l'aspettativa*). — Durante l'aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonché ai cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto.

Agli effetti del trattamento previsto dal precedente comma, due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, delle classi e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, limitatamente ai periodi massimi di assenza dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, previsti dalle norme vigenti per le singole categorie di personale».

Note all'art. 9:

— Il testo vigente dell'art. 12 della legge n. 1168/1961 (per il titolo si veda nelle note all'art. 16) è il seguente:

«Art. 12. — Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal servizio continuativo al compimento del [cinquantaduesimo anno di età se appuntato e del quarantottesimo anno di età se carabiniere scelto o carabiniere] (*).

(*) La parte dell'articolo chiusa fra parentesi quadre è stata abrogata implicitamente dall'art. 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090, che ha previsto per gli appuntati e i militari di truppa il più elevato limite di età di 55 anni. Anche tale limite peraltro è stato a sua volta successivamente abrogato implicitamente dall'articolo unico della legge 11 maggio 1981, n. 192, che ha stabilito il limite di età di 56 anni, attualmente ancora vigente, per la cessazione dal servizio dei graduati e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Anche prima del raggiungimento del limite di età il personale di cui al comma precedente può cessare dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:

a) infermità;
b) domanda;
c) scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore;
d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
e) nomina all'impiego civile;
f) perdita di grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato:

con determinazione ministeriale, per i casi di cui alle lettere *c), d)* ed *f);*
con determinazione del comandante generale dell'Arma, per gli altri casi».

— Il testo vigente dell'art. 15 della legge n. 833/1961 (per il titolo si veda nelle note all'art. 16) è il seguente:

«Art. 15. — Il militare di truppa cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:

a) età;
b) infermità;
c) scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore;
d) domanda;
e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
f) nomina all'impiego civile;
g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato con determinazione del comandante generale».

— Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 833/1961 (per il titolo si veda nelle note all'art. 16) è il seguente:

«Art. 17. — Il militare di truppa che cessa dal servizio continuativo ai sensi dell'articolo 16 è collocato in congedo e:

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo, *anche se cessi dal servizio per perdita di grado;*
c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione».

— Il testo vigente dell'art. 20 della legge n. 1168/1961 (per il titolo si veda nelle note all'art. 16) è il seguente:

«Art. 20. — Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio continuativo per età, per infermità non proveniente da causa di servizio, per scarso rendimento, per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio:
a) se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo, *anche se cessi dal servizio per perdita di grado;*
c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Al militare di truppa cessato dal servizio per infermità o per scarso rendimento sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti ai pari grado in servizio; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza».

Nota all'art. 12:

Si trascrive il testo vigente dell'art. 46 della legge n. 212/1983 (per il titolo si veda la nota all'art. 1):

«Art. 46. — Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante *nel tempo* al sottufficiale in attività di servizio di pari grado e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento nell'ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota aggiunta di famiglia.

Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e 69 primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria.

Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, è liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonché dell'indennità di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, e liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso».

Nota all'art. 13:

Il quinto comma dell'art. 140 della legge n. 312/1980 prevede l'attribuzione di scatti di stipendio aggiuntivi nei riguardi dei militari inquadrati in un livello retributivo comprendente militari di gradi diversi, allorché però essi rivestano un grado superiore a quello minimo richiesto per l'inquadramento (per il testo del quinto comma si veda la nota all'art. 21).

Note all'art. 14:

— Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 397/1968 (Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri) è il seguente:

«Art. 1. — I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto è disposto al capo II per il gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, sono tratti:

1) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;

2) Per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili, mediante corso-concorso per titoli ed esami, indetto con decreto del Ministro della difesa, dagli appuntati ed appuntati scelti che abbiano compiuto trentacinque anni di età o quindici anni di servizio da carabiniere ed abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di almeno «superiore alla media». Le modalità ed i programmi della durata prevista di norma in tre mesi sono indicati con determinazione del comandante generale. Il corso può essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno. I posti rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario dello stesso anno.

Per il reclutamento dei sottufficiali della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme della legge 1° marzo 1965, n. 121».

— Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 627/1975 (Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza) è il seguente:

«Art. 1. — I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo della Guardia di finanza sono tratti annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli:

1) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;

2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili nell'organico mediante concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministro delle finanze, dagli appuntati ed appuntati scelti della Guardia di finanza. Per la partecipazione al concorso gli appuntati e gli appuntati scelti debbono aver riportato la qualifica di «superiore alla media» nell'ultimo triennio di servizio. La partecipazione al concorso non è consentita agli appuntati e appuntati scelti che abbiano riportato il giudizio di non idoneità in due precedenti concorsi. I posti eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento a quelli assegnati al concorso di cui al successivo art. 2».

Note all'art. 16:

— La legge n. 599/1954 reca norme sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

— La legge n. 833/1961 reca norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza.

— La legge n. 1168/1961 reca norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Note all'art. 19:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 569/1982 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121), come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 387/1987 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. — Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337, di attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1982, n. 121, il ruolo degli agenti e quello degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti.

Il ruolo di cui al comma precedente è articolato nelle seguenti qualifiche:

a) agente;
b) agente scelto;
c) assistente;
d) assistente capo.

La dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti è quella prevista nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Dalla stessa data il ruolo degli operatori tecnici e quello dei collaboratori tecnici sono unificati nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici.

Il ruolo di cui al comma precedente è articolato nelle seguenti qualifiche:

a) operatore tecnico;
b) operatore tecnico scelto;
c) collaboratore tecnico;
d) collaboratore tecnico capo.

La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici è quella prevista nella tabella *B* allegata alla presente legge.

La qualifica di assistente e quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianità senza demerito dopo 10 anni di servizio complessivo».

— Il D.P.R. n. 335/1982 reca: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia». Il testo dell'art. 13 di detto decreto, come sostituito dall'art. 3 del D.L. n. 387/1987 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13 (Corso di aggiornamento). — 1. Sono ammessi a domanda al corso di cui all'art. 9 gli assistenti capo, con almeno un anno di anzianità nella qualifica. Il corso può essere ripetuto una sola volta.

2. Il corso di aggiornamento è di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi, di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e di programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al personale della qualifica di assistente capo che supera il corso spetta un aumento stipendiale, pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della conclusione del corso. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

— Il D.P.R. n. 337/1982 reca: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica».

Note all'art. 20:

— Il testo dell'art. 59 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:

«Art. 59 (*Trattamento economico degli allievi e modalità dei concorsi*). — Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole.

Le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno».

— La legge n. 668/1986 reca: «Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

Note all'art. 21:

— Il testo del quinto comma dell'art. 140 (*Inquadramento nei livelli retributivi*) della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente: «Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresì attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente art. 138, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello ai fini della ulteriore progressione economica».

— Il testo degli articoli 38 e 40 della legge n. 668/1986 (per il titolo si veda nelle note all'art. 20) è il seguente:

«Art. 38. — 1. I posti nelle qualifiche del ruolo degli ispettori di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, come modificato dal precedente articolo 37, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e che si renderanno comunque disponibili nelle aliquote riservate di cui al predetto articolo 9, sono attribuiti mediante un concorso straordinario per titoli di servizio ed una prova consistente in domande e risposte su argomenti prefissati.

2. Al concorso straordinario è ammesso il personale della Polizia di Stato in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso che, all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, rivestiva uno dei gradi di maresciallo del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

3. I vincitori del concorso, che devono frequentare il corso di aggiornamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sono inquadrati nelle qualifiche del ruolo degli ispettori secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, in quanto applicabili. In ogni caso detto personale non potrà precedere nel ruolo l'ultimo dei vincitori dei concorsi previsti ai citati articoli.

4. Gli idonei al predetto concorso, che devono frequentare il corso contemplato dal precedente comma 3, verranno collocati nella qualifica di vice ispettore in soprannumero riassorbibile».

«Art. 40. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n 336, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, 400 posti della qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato sono attribuiti mediante un concorso straordinario per titoli di servizio e colloquio, al quale è ammesso esclusivamente il personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato che non abbia titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 38.

2. I vincitori del concorso devono frequentare il corso di aggiornamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336».

Note all'art. 22:

— Il testo dell'art. 3 del R.D. n. 2584/1937 (Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena), come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 896/1981, è il seguente:

«Art. 3 (*Commissione centrale*). — È costituita presso il Ministero di grazia e giustizia, per le funzioni indicate nel presente regolamento, la commissione centrale per il personale del Corpo degli agenti di custodia.

La commissione è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato, designato dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio per il personale del Corpo degli agenti di custodia, da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica di dirigente superiore e da un ufficiale superiore del Corpo degli agenti di custodia.

Espleta le mansioni di segretario un cancelliere.

In caso di deliberazione a parità di voto, prevale il voto del presidente.

Il presidente e i componenti non di diritto della commissione centrale durano in carica tre anni».

— Per il testo dell'art. 140, quinto comma, della legge n. 312/1981, si veda nelle note all'art. 21.

Note all'art. 23:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 301/1963 (Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) è il seguente:

«Art. 7 (*Norme per l'avanzamento*). — L'avanzamento nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie scelte viene disposto con la osservanza delle seguenti norme:

a) al grado di guardia scelta, per anzianità, alle guardie con almeno cinque anni di permanenza nel grado, giudicati idonei;

b) al grado di brigadiere, per anzianità, ai vice brigadieri con almeno due anni di permanenza nel grado, giudicati idonei;

c) col grado di maresciallo capo, per merito comparativo, ai marescialli ordinari con almeno due anni di permanenza nel grado giudicati idonei.

Nulla è innovato per l'avanzamento ai gradi di vice brigadiere, di maresciallo ordinario e di maresciallo maggiore.

Il giudizio per la idoneità e la valutazione del merito comparativo sui promuovendi, sono demandati al Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato».

— Il testo del comma 16 dell'art. 3 del D.L. n. 387/1987 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) è il seguente: «16. Alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia, con i requisiti di anzianità di cui al comma 10, compete il trattamento economico nella misura prevista per l'assistente capo della Polizia di Stato. Agli stessi è attribuita, previo superamento di apposito corso da stabilirsi con decreto ministeriale in analogia a quanto prescritto per l'assistente capo della Polizia di Stato, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con diritto all'aumento stipendiale di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 3 del presente articolo».

Nota all'art. 24:

I DD.PP.RR. n. 903 e n. 904/1983 recano, rispettivamente: «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» e «Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».

Nota all'art. 25:

Il testo dell'art. 7 della legge n. 338/1982 (Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato), come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7 (*Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza*). — Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, può attribuire, con proprio decreto, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, compreso quello dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti.

Tutti gli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti superiori e generali e qualifiche equiparate del ruolo di cui all'art. 21, e limitatamente alle funzioni esercitate, hanno la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

Fermo restando il disposto dell'art. 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria».

Nota all'art. 26:

Il testo dell'art. 16 della legge n. 121/1981 (per il titolo si veda nelle note all'art. 20) è il seguente:

«Art. 16 (*Forze di polizia*). — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso».

Nota all'art. 28:

La legge n. 205/1975 contiene norme per la corresponsione di un premio di arruolamento ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli agenti di custodia ed alle guardie forestali.

Nota alla tabella A:

Per il testo dell'art. 16 della legge n. 121/1981 si veda precedente nota all'art. 26.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1029):

Presentato dal sen. GIACOMETTI ed altri il 13 maggio 1988.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 1° giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 4ª commissione l'8, 15, 16 giugno 1988; 6, 13 luglio 1988 e approvato il 20 luglio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3054):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 28 luglio 1988, con pareri delle commissioni II, V e XI.

Esaminato dalla IV commissione il 28 settembre 1988, 30 novembre 1988, 14 dicembre 1988 e approvato, con modificazioni, il 21 dicembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1029/B):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 5 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 9ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 10 gennaio 1989 e approvato il 18 gennaio 1989.

89G0065

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 225 e 226, relativi alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli 235 e 236, relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 416 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 417. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di collaborazione tecnica con la Amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per indagini che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto;
b) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale;
c) le esigenze di natura medico-legale di istituti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini;
d) le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali.

Attese le diverse competenze professionali conseguibili al termine degli studi, la scuola può articolarsi oltre che nell'indirizzo fondamentale e primario in:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

negli altri indirizzi di:

b) psicopatologia forense;
c) tossicologia forense.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina legale e delle assicurazioni ad indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni, di psicopatologia forense e di tossicologia forense.

Art. 418. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, dovrà indicare l'indirizzo prescelto, ove naturalmente attivato.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 419. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, quest'ultima limitatamente alle discipline giuridiche.

Art. 420. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 421. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medicina legale generale;
b) diagnostica medico-legale;
c) patologia medico-legale;
d) medicina assicurativa e pensionistica:
e) medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale;
f) criminologia e psicopatologia forense;
g) tossicologia forense.

Art. 422. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Medicina legale generale:

medicina legale generale e metodologica;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto privato;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
medicina legale penalistica I;
medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale militare.

b) Diagnostica medico-militare:

tecnica e diagnostica anatomo-patologica;
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;
tanatologia medico-legale;
identificazione personale e indagini di sopralluogo;
semeiotica e diagnostica medico-legale;
emogenetica forense;
tecniche di laboratorio.

c) Patologia medico-legale:

patologia medico-legale I;
patologia medico-legale II.

d) Medicina assicurativa e pensionistica:

medicina legale e delle assicurazioni I;
medicina legale e delle assicurazioni II;
pensionistica privilegiata.

e) Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale:

medicina legale del Servizio sanitario nazionale;
medicina sociale;
medicina del lavoro;
organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria.

f) Criminologia e psicopatologia forense:

psicopatologia forense;
criminologia;
criminologia clinica;
vittimologia;
criminologia minorile;
psicologia giudiziaria.

g) Tossicologia forense:

tossicologia forense I;
tossicologia forense II;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense II;
tossicologia generale;
tossicologia clinica;
tossicologia iatrogena;
tossicologia del lavoro;
tossicologia dello sport;
elementi di micologia.

Art. 423. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Medicina legale generale (ore 125):

medicina legale generale e metodologica . . . . ore 75
elementi di diritto pubblico . . . . . » 25
elementi di diritto privato . . . . . . » 25

Diagnostica medico-legale (ore 175):

semeiotica e diagnostica medico-legale » 50
tanatologia medico-legale . . . . » 100
tecnica e diagnostica anatomo-patologica . . . . » 25

Patologia medico-legale (ore 100):

patologia medico-legale I . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina legale generale (ore 50):

medicina legale penalistica I . . . . . ore 50

Diagnostica medico-legale (ore 150):

tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali . . . . » 100
tecniche di laboratorio . . . . » 50

Patologia medico-legale (ore 100):

patologia medico-legale II . . . . . . » 100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

medicina legale delle assicurazioni I » 50

Tossicologia forense (ore 50):

tossicologia forense I . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 120):

medicina legale civilistica e canonistica . . . . ore 100
medicina legale militare . . . . » 20

Diagnostica medico-legale (ore 180):

identificazione personale e indagini di sopralluogo . . . . » 100
emogenetica forense . . . . » 80

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

medicina legale e delle assicurazioni II » 50

Medicina del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 50):

medicina del lavoro . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 100):

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

pensionistica privilegiata . . . . » 50

Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 150):

medicina legale del Servizio sanitario nazionale . . . . » 80
medicina sociale . . . . » 50
organizzazione, programmazione e informatica sanitaria . . . . » 20

Criminologia e psicopatologia forense (ore 100):

psicologia forense . . . . » 50
criminologia . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di psicopatologia forense:

Medicina legale generale (ore 150):

medicina legale penalistica II . . . . ore 50
medicina legale civilistica e canonistica . . . . » 100

Criminologia e psicopatologia forense (ore 250):

criminologia . . . . » 100
criminologia clinica . . . . » 100
psicologia giudiziaria . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di psicopatologia forense:

Medicina legale generale (ore 50):

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 50

Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 100):

medicina legale del Servizio sanitario nazionale . . . . » 50
medicina sociale . . . . » 50

Criminologia e psicopatologia forense: (ore 250):

psicologia forense . . . . » 100
criminologia minorile . . . . » 75
vittimologia. . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di tossicologia forense:

Tossicologia forense (ore 400):

tossicologia forense I . . . . ore 150
metodologia e diagnostica tossico-logico-forense I . . . . » 100
tossicologia generale. . . . . » 50
tossicologia del lavoro . . . . » 50
tossicologia iatrogena . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di tossicologia forense:

Medicina legale generale (ore 50):

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 50

Tossicologia forense (ore 350):

tossicologia forense II . . . . » 150
metodologia e diagnostica tossico-logico-forense II. . . . . » 100
tossicologia clinica. . . . . » 50
tossicologia dello sport . . . . » 30
elementi di micologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 424. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

ambulatorio visite;
laboratorio di balistica;
laboratorio di ematologia;
laboratorio di istochimica e istologia;
laboratorio di tossicologia;
sala settoria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Art. 425. — È istituita la scuola di specializzazione in odontostomatologia presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola rilascia il titolo di specialista in odontostomatologia.

La scuola ha lo scopo di conferire una profonda e completa preparazione specialistica nei diversi campi di competenza dell'odontoiatria e della stomatologia ed è finalizzata al conseguimento, successivamente alla laurea in medicina e chirurgia, di un diploma che legittimi nell'esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 426. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alla strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque specializzandi.

Art. 427. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 428. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 429. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;
b) area chirurgica;
c) area stomatologica;
d) area specialistica odontoiatrica.

Art. 430. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area medica:

farmacologia;
anestesiologia e rianimazione;
dermatologia;
medicina legale;
embriologia.

b) Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale;
clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative.

c) Area stomatologica:
odontostomatologia preventiva;
patologia oro-maxillo-facciale;
radiologia odontostomatologica;
parodontologia;
clinica odontostomatologica.

d) Area specialistica odontoiatrica:
materiali dentali;
odontotecnica;
odontoiatria infantile;
endodonzia;
clinica protesica;
ortognatodonzia;
odontoiatria conservativa.

Art. 431. — L'attivita didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area medica (ore 70):
farmacologia . . . . ore 20
anestesiologia e rianimazione . . . . » 20
dermatologia . . . . » 10
embriologia. . . . . » 20

Area chirurgica (ore 50):
chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale . . . . » 50

Area stomatologica (ore 80):
patologia oro-maxillo-facciale . . . . » 50
clinica odontostomatologica . . . . . » 30

Area specialistica odontoiatrica (ore 200):
materiali dentali . . . . » 50
odontotecnica . . . . » 50
odontoiatria conservativa. . . . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area chirurgica (ore 50):
chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale . . . . ore 50

Area stomatologica (ore 100):
odontostomatologia preventiva. . . . » 20
radiologia odontostomatologica . . . » 30
parodontologia. . . . . » 50

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):
odontoiatria infantile . . . . » 50
clinica protesica . . . . » 70
ortognatodonzia . . . . » 50
odontoiatria conservativa. . . . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Area medica (ore 20):
medicina legale . . . . ore 20

Area chirurgica (ore 30):
clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative . . . . » 30

Area stomatologica (ore 100)
parodontologia. . . . . » 30
clinica odontostomatologica . . . . . » 70

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):
endodonzia . . . . » 50
clinica protesica . . . . » 100
ortognatodonzia . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 432. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

odontoiatria conservativa;
odontoiatria infantile;
endodonzia;
protesi;
ortognatodonzia;
parodontologia;
chirurgia orale;
estrazioni;
degenza;
radiologia odontostomatologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1988
Registro n. 69 Istruzione foglio n. 361

89A0666

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 febbraio 1989.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1985 (decennali), 1° marzo 1986 (decennali), 1° marzo 1987 (decennali) e 18 marzo 1987 (settennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1989 e scadenza nel mese di marzo 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 311367/66-AU-80 del 14 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° marzo 1985, sottoscritti per l'importo di L. 12.248.627.000.000;

n. 621535/66-AU-105 del 22 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 8 marzo 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° marzo 1986, sottoscritti per l'importo di L. 2.580.000.000.000;

n. 425810/66-AU-129 del 26 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° marzo 1987, sottoscritti per l'importo di L. 5.000 miliardi;

n. 425924/66-AU-130 del 6 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1987, recante un'emissione di CTS settennali con godimento 18 marzo 1987, sottoscritti per l'importo di L. 1.927.224.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamene alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, fra l'altro, è stato modificato l'art. 5 dei suddetti decreti del 26 febbraio 1987 e del 6 marzo 1987, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alla 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da lire un milione, determinando per moltiplicazione le cedole afferenti agli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1989 e scadenza nel mese di marzo 1990;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di marzo 1989, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 311367 del 14 febbraio 1985, n. 621535 del 22 febbraio 1986, n. 425810 del 26 febbraio 1987, n. 425924 del 6 marzo 1987, meglio citati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati relativamente alle cedole di scadenza nel mese di marzo 1990, è determinato nella misura:

del 10,40% per i CCT decennali 1° marzo 1985, emessi per L. 12.248.627.000.000, cedola n. 5;

del 10,65% per i CCT decennali 1° marzo 1986, emessi per L. 2.580.000.000.000, cedola n. 4;

del 11,50% per i CCT decennali 1° marzo 1987, emessi per L. 5.000 miliardi, cedola n. 3;

del 5,35% per i CTS settennali 18 marzo 1987, emessi per L. 1.927.224.000.000, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di lire 2.226.718.782.720, così ripartite:

L. 1.273.857.208.000 per i CCT decennali 1° marzo 1985;

L. 274.770.000.000 per i CCT decennali 1° marzo 1986;

L. 574.987.500.000 per i CCT decennali 1° marzo 1987;

L. 103.104.074.720 per i CTS settennali 18 marzo 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

89A0732

DECRETO 16 febbraio 1989.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1984 (settennali), 1° settembre 1984 (settennali), 18 settembre 1985 (quinquennali), 18 marzo 1986 (quinquennali), 1° marzo 1988 (quinquennali) e 1° settembre 1988 (quinquennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1989 e scadenza nel mese di settembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 206829/66-AU-60 del 18 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1984, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 212271/66-AU-71 del 21 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 1° settembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° settembre 1984, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 317567/66-AU-91 del 5 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 settembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 3.700 miliardi;

n. 621974/66-AU-106 del 12 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1986, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 marzo 1986, sottoscritti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

n. 250901/66-AU-154 del 27 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

n. 253653/66-AU-167 del 25 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1989 e scadenza nel mese di settembre 1989;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di marzo 1989, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 206829 del 18 febbraio 1984, n. 212271 del 21 agosto 1984, n. 317567 del 5 settembre 1985, n. 621974 del 12 marzo 1986, n. 250901 del 27 febbraio 1988 e n. 253653 del 25 agosto 1988, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di settembre 1989, è determinato nella misura:

del 5,60% per i CCT settennali 1° marzo 1984, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 11;

del 5,45% per i CCT settennali 1° settembre 1984, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 10;

del 5,15% per i CCT quinquennali 18 settembre 1985, emessi per lire 3.700 miliardi, cedola n. 8;

del 5,15% per i CCT quinquennali 18 marzo 1986, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 7;

del 5,90% per i CCT quinquennali 1° marzo 1988, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 3;

del 6,10% per i CCT quinquennali 1° settembre 1988, emessi per lire 3.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.571.800.000.000, così ripartite:

L. 476.000.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1984;
L. 463.250.000.000 per i CCT settennali 1° settembre 1984;
L. 190.550.000.000 per i CCT quinquennali 18 marzo 1985;
L. 51.500.000.000 per i CCT quinquennali 18 marzo 1986;
L. 177.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1988;
L. 213.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1988,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

89A0733

DECRETO 17 febbraio 1989.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta giorni relativi all'emissione del 14 febbraio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989 con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 1989 che ha disposto per il 14 febbraio 1989 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a novanta giorni senza l'indicazione del prezzo base;

Considerato che ai sensi del citato art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 occorre indicare con apposito decreto il prezzo medio ponderato risultante dall'asta dell'8 febbraio 1989;

Decreta:

Il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta giorni risultante dall'asta relativa all'emissione del 14 febbraio 1989 è pari a lire 97,34 per cento lire di valore nominale.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1989
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 221

89A0734

DECRETO 17 febbraio 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 maggio 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Con successivo decreto sarà indicato il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 18 rimaste aggiudicatarie. La relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro sarà inoltre reso noto il prezzo medio ponderato di cui al comma precedente maggiorato nella misura di 5 centesimi.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 febbraio 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1989
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 218

89A0735

DECRETO 17 febbraio 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1989 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 31 agosto 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 94,64 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 18 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 febbraio 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1989
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 219

89A0736

DECRETO 17 febbraio 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1989 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 28 febbraio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 89,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 18 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 febbraio 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte di conti, addì 20 febbraio 1989
Registo n. 6 Tesoro, foglio n. 220

89A0737

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 febbraio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.E.S.M.A. - Costruzioni edili stradali montaggi acciaio - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «C.E.S.M.A. - Costruzioni edili stradali montaggi acciaio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «C.E.S.M.A. - Costruzioni edili stradali montaggi acciaio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito dott. Gianfranco Condemi, notaio in Roma, in data 1° febbraio 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli

2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Francesco Paolo Barone, nato a Roccalbenga (Grosseto) il 20 settembre 1932, residente in Roma, via G. Antonelli, 47, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1989

Il Ministro: FORMICA

89A0730

DECRETO 6 febbraio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Giuseppe Alberani - Società cooperativa a r.l.», in Minerbio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza n. 46/88 del 2-10 marzo 1988 con la quale il tribunale di Bologna ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. Giuseppe Alberani, con sede in Minerbio, via Garibaldi, 2;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Giuseppe Alberani, con sede in Minerbio, via Garibaldi, 2, costituita per rogito notaio dott. Viscardo Bonoli in data 10 novembre 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Pietro Fanesi, nato a Pesaro il 1° ottobre 1950, studio in via Capraie, 1, Bologna, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1989

Il Ministro: FORMICA

89A0731

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 14 febbraio 1989.

Disposizioni in materia di accesso di autoveicoli esteri all'autoporto di Fernetti per le operazioni di carico, scarico e trasbordo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni internazionali per il trasporto di merci su strada (*Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 1988, n. 67);

Considerato il sistema viario del tutto particolare che incanala forzatamente il traffico degli automezzi sull'autoporto di Fernetti in «pista chiusa»;

Tenuto conto della brevità del percorso su territorio italiano in «pista chiusa» dal confine fino all'autoporto di Fernetti da ragguagliarsi a circa 150 m;

Tenuta presente la ricorrente presenza di carichi all'esportazione il cui contratto di trasporto su strada o ferrovia viene previsto dalle località di origine al confine italo-jugoslavo per la cui prosecuzione al trasporto si richiede il trasbordo delle merci su automezzi esteri;

Riconosciuto che tale sistema di trasporto si verifica anche in senso inverso;

Considerato che al momento tale trasbordo su automezzi esteri non può essere effettuato nell'autoporto di Fernetti in quanto detti automezzi, per poter percorrere i 150 m di pista chiusa fino all'autoporto, debbono utilizzare le autorizzazioni bilaterali e ciò non sembra utile in quanto le autorizzazioni debbono essere impiegate per trasporti con percorrenza più ampia;

Considerato ancora che le operazioni di trasbordo nei termini più sopra ricordati — anche per la particolare struttura e finalità dell'autoporto di Fernetti che è contemporaneamente dogana di confine e centro di smistamento merci — costituiscono in potenza una delle operazioni elettive della cennata struttura pubblica;

Riconosciuta la necessità di porre l'autoporto di Fernetti nella condizione di poter svolgere tutte le varie forme di attività per le quali è stato espressamente progettato e realizzato;

Decreta:

Art. 1.

Viene limitato ad un numero di trecento autorizzazioni mensili l'accesso all'autoporto di Fernetti per gli automezzi esteri provenienti dal confine italo-jugoslavo e destinati a caricare o trasbordare merci italiane in esportazione, ivi trasportate con automezzi italiani o dalle Ferrovie dello Stato.

Viene liberalizzato l'accesso di automezzi esteri all'autoporto di Fernetti quando trasportino merci estere all'importazione in Italia e destinate ad essere trasbordate su automezzi italiani o su vagoni ferroviari o depositate nei locali magazzini.

La medesima liberalizzazione vale per gli automezzi esteri quando debbano raggiungere l'autoporto di Fernetti o per scaricare merci destinate all'esportazione, depositate nei locali magazzini doganali, o per trasbordare merci da caricare di Paesi terzi.

Art. 2.

In caso di irregolarità comunque commesse nella esecuzione dell'attività di cui è questione da parte dei trasportatori, valgono le norme sanzionatorie vigenti in territorio italiano.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1989

Il Ministro: SANTUZ

89A0738

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 febbraio 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo alla costituzione e al funzionamento del Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, istitutiva dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1985, concernente la costituzione ed il funzionamento del Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, sopracitata;

Visto il quinto comma dell'art. 13 del sopracitato decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo alle modalità di intervento del Fondo di garanzia;

Decreta:

Articolo unico

Nel quinto comma, penultima riga, dell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1985, citato nelle premesse, la parola assicurati deve intendersi «assicuratori».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0683

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 febbraio 1989.

Ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei progetti di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 21 marzo 1982 in Basilicata, Calabria e Campania, del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania e del giugno 1984, 19 e 25 ottobre 1984 e dicembre 1985-gennaio 1986 nella Sicilia orientale. (Ordinanza n. 1653/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista l'ordinanza n. 1482/FPC dell'11 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1988, con la quale venivano prorogati al 31 dicembre 1988 i termini per la presentazione dei progetti di riparazione e ricostruzione di cui ordinanze 905/FPC/ZA, 921/FPC/ZA e 933/FPC/ZA;

Considerate le numerose richieste pervenute dai comuni interessati tese ad ottenere una ulteriore proroga dei termini di presentazione dei progetti di riparazione e ricostruzione di cui alle ordinanze sopracitate;

Ravvisata la necessità di concedere una ulteriore proroga di tre mesi in considerazione della elevata mole di progetti da eseguire a fronte del limitato numero di tecnici abilitati a tale esecuzione, nonché per l'eccezionale ondata di maltempo che ha rallentato le operazioni di rilevamento dei fabbricati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine per la presentazione dei progetti di riparazione e ricostruzione di cui alle ordinanze 905/FPC/ZA, 921/FPC/ZA e 933/FPC/ZA, rispettivamente del 17 febbraio 1987, 13 marzo 1987 e 24 marzo 1987, è prorogato definitivamente al 31 marzo 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A685

ORDINANZA 13 febbraio 1989.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione siciliana. Completamento degli schemi idrici già programmati nell'ambito del progetto speciale n. 30 della Cassa del Mezzogiorno. Integrazione all'ordinanza n. 1239/FPC del 4 novembre 1987. (Ordinanza n. 1654/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista la propria ordinanza del 4 novembre 1987, n. 1239/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1987, con la quale veniva disposto il finanziamento di otto opere di completamento del PS 30 con i fondi del programma regionale di sviluppo approvato dal CIPE il 29 dicembre 1986 ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Considerato che tutte le opere oggetto dell'ordinanza sono state appaltate ad eccezione di quelle afferenti la realizzazione della diga Blufi;

Visto il parere del comitato tecnico amministrativo regionale che approvava il progetto reso con voto n. 14926 in data 23 ottobre 1987;

Visto il parere del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici n. 110 in data 25 febbraio 1988;

Vista la richiesta della procedura d'urgenza per l'assegnazione delle opere pervenuta dalla regione siciliana, assessorato ai lavori pubblici con nota n. 0765 del 27 settembre 1988 nella quale viene specificato che essendo state appaltate tutte le opere relative alla realizzazione dello schema idrico Blufi si ritiene necessario procedere subito all'appalto della diga con la contemporanea realizzazione di tutte le opere;

Visto che nella stessa nota l'Assessorato ai lavori pubblici precisa che data la particolare natura delle opere è necessario avvalersi, per la direzione lavori, dell'ispettorato tecnico regionale o dell'ente acquedotto siciliano;

Considerato che per quanto attiene la richiesta di affidamento dei lavori a trattativa privata, essa può effettuarsi previa gara esplorativa tra almeno venti imprese iscritte all'albo nazionale costruttori, categoria 14, importo illimitato e può essere giustificata dalla urgenza del completamento dello schema idrico Blufi le cui altre opere sono in fase di avanzata realizzazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga a ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana procederà all'affidamento dei lavori con urgenza mediante trattativa privata preceduta da gara esplorativa tra almeno 20 ditte iscritte all'albo nazionale costruttori, categoria 14, importo illimitato, nonché all'esecuzione delle opere avvalendosi dell'ispettorato tecnico regionale e/o dell'EAS per quanto riguarda la direzione e conduzione dei lavori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A686

ORDINANZA 14 febbraio 1989.

Modificazioni e approvazione del piano di ripartizione delle somme di cui all'ordinanza n. 1597/FPC del 14 novembre 1988 tra i comuni delle province di Pavia e Milano danneggiati dal nubifragio del 29 agosto 1988. (Ordinanza n. 1656/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119;

Vista l'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988 con la quale sono state dettate disposizioni per interventi urgenti finalizzati al ristoro dei danni causati dalle avversità atmosferiche del mese di agosto 1988 nel comune di Edolo, nelle province di Pordenone ed Udine, Pavia e Milano e dal nubifragio del 15 settembre in provincia di Ragusa;

Vista l'ordinanza n. 1597/FPC del 14 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 novembre 1988, concernente integrazioni e modificazioni alla sopra citata ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988;

Vista la deliberazione n. 37632 del 29 novembre 1988 con la quale la giunta regionale della Lombardia ha approvato la proposta di ripartizione tra i comuni interessati, nei limiti delle quote previste in favore dei comuni delle province di Pavia e Milano ai sensi dell'art. 1 della sopracitata ordinanza n. 1597/FPC del 14 novembre 1988 ed ha rappresentato la necessità di integrare e rettificare a seguito di ulteriori accertamenti tecnici, l'allegato *A* alla predetta ordinanza con l'inserimento del comune di S. Cristina Bissone in provincia di Pavia e dei comuni di Maleo, Meleti, Fombio, S. Rocco al Porto e Guardamiglio in provincia di Milano e la elisione del comune di S. Martino Siccomario in provincia di Pavia;

Ravvisata la necessità di emanare in conformità dell'art. 2 della predetta ordinanza n. 1597/FPC disposizioni straordinarie finalizzate ad approvare il piano di riparto in argomento;

Dispone:

Art. 1.

L'allegato *A* alla ordinanza n. 1597/FPC del 14 novembre 1988 citata nelle premesse è integrato con l'inserimento del comune di S. Cristina Bissone in provincia di Pavia e dei comuni di Maleo, Meleti, Fombio, S. Rocco al Porto e Guardamiglio in provincia di Milano.

Nel medesimo allegato è espunto il comune di S. Martino Siccomario.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 della ordinanza n. 1597/FPC del 14 novembre 1988, stabilita per i comuni delle province di Pavia e Milano colpite dalle avversità atmosferiche del 29 agosto 1988 in lire 65 miliardi e 970 milioni è suddivisa tra i comuni interessati in base al piano di riparto indicato nell'allegato *A* che forma parte integrante della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO *A*

COMUNI	Contributo al patrimonio pubblico	Contributo al patrimonio edilizio privato	Totale contribuzione
Provincia di Pavia:			
Pavia	41.197.000.000	15.491.000.000	56.688.000.000
Albuzzano	33.000.000	152.000.000	185.000.000
Arena Po	—	7.000.000	7.000.000
Belgioioso	1.050.000.000	332.000.000	1.382.000.000
Borgarello	184.000.000	13.000.000	197.000.000
Chignolo Po	66.000.000	66.000.000	132.000.000
Cura Carpignano	202.000.000	152.000.000	354.000.000
Corteolona	34.000.000	53.000.000	87.000.000
Costa Dé Nobili	88.000.000	29.000.000	117.000.000
Filighera	109.000.000	46.000.000	155.000.000
Genzone	1.000.000	—	1.000.000
Linarolo	43.000.000	315.000.000	358.000.000
Mezzanino Po	26.000.000	42.000.000	68.000.000
Portalbera	40.000.000	7.000.000	47.000.000
San Cipriano	1.000.000	7.000.000	8.000.000
Santa Cristina	—	15.000.000	15.000.000
San Zenone	26.000.000	—	26.000.000
Spessa Po	14.000.000	28.000.000	42.000.000
Stradella	100.000.000	—	100.000.000
Torre dé Negri	30.000.000	10.000.000	40.000.000
Travacò Siccomario	71.000.000	246.000.000	317.000.000
Valle Salimbene	30.000.000	232.000.000	262.000.000
Verrua Po	20.000.000	27.000.000	47.000.000
Vistarino	70.000.000	18.000.000	88.000.000
Zerbolò	87.000.000	—	87.000.000
Amministrazione provinciale di Pavia	4.400.000.000	—	4.400.000.000
Totale *A* . . .	47.922.000.000	17.288.000.000	65.210.000.000
Provincia di Milano:			
Caselle Landi	—	17.000.000	17.000.000
Codogno	50.000.000	—	50.000.000
Corno Giovine	100.000.000	—	100.000.000
Corno Vecchio	10.000.000	—	10.000.000
Fombio	10.000.000	1.500.000	11.500.000
Guardamiglio	—	—	—
Maleo	100.000.000	—	100.000.000
Meleti	3.500.000	—	3.500.000
Orio Litta	100.000.000	66.000.000	166.000.000
S. Colombano al Lambro	—	—	—
S. Rocco al Porto	20.000.000	17.000.000	37.000.000
S. Stefano Lodigiano	50.000.000	—	50.000.000
Somaglia	115.000.000	—	115.000.000
Senna Lodigiana	100.000.000	—	100.000.000
Totale *B* . . .	658.500.000	101.500.000	760.000.000
Totale *A* + *B* . . .	48.580.500.000	17.389.500.000	65.970.000.000
Riepilogo generale:			
Comuni della provincia di Milano	658.500.000	101.500.000	760.000.000
Comuni della provincia di Pavia	47.922.000.000	17.288.000.000	65.210.000.000
Totale . . .	48.580.500.000	17.389.500.000	65.970.000.000

89A0745

ORDINANZA 15 febbraio 1989.

Interventi urgenti per fronteggiare la crisi idrica nel comune di San Lorenzo Maggiore, in provincia di Benevento. (Ordinanza n. 1657/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista l'istanza n. 4135 del 3 dicembre 1988, prodotta dal sindaco del comune di San Lorenzo Maggiore, in esecuzione della deliberazione della giunta municipale n. 220 del 3 dicembre 1988, con cui viene chiesta la concessione di un mutuo di L. 51.000.000 per la copertura della spesa occorsa ed occorrente per i lavori fatti e da farsi atti a risolvere la situazione di crisi idrica esistente in quel territorio comunale;

Vista la relazione tecnica ove le opere vengono individuate nella protezione catodica anticorrosiva per la rete esistente e nel potenziamento della portata con la creazione di una sorgente suppletiva;

Vista la nota n. 10992 del 5 dicembre 1988 con cui il prefetto di Benevento rappresenta che il comune soffre da anni le conseguenze di una grave carenza idrica, che negli ultimi tempi si è notevolmente accentuata;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza onde fronteggiare l'emergenza in atto, risultando oltretutto precaria la situazione igienico-sanitaria;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di San Lorenzo Maggiore, in provincia di Benevento, un contributo straordinario di L. 51.000.000 a copertura delle spese relative alla realizzazione delle opere indicate in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La somma indicata nell'articolo precedente verrà recuperata sul mutuo che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di San Lorenzo Maggiore, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A0712

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 11 febbraio 1989, n. 1.1.4/31890/4.

Regolamenti governativi, ministeriali ed interministeriali. Art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
A tutti i Ministri

Come è noto, il capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina, all'art. 17, la potestà regolamentare del Governo.

La disposizione introduce rilevanti novità sia dal punto di vista sostanziale, sia dal punto di vista procedurale.

Sotto il profilo sostanziale è previsto che, mediante regolamenti governativi, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, possono disciplinarsi:

l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli riservati alla competenza regionale;

le materie in cui manchi ogni disciplina legislativa, sempre che le stesse non siano comunque riservate alla legge;

l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche, in conformità alle disposizioni dettate dalla legge;

l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

È altresì previsto che, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati regolamenti per la disciplina di materie, non coperte da riserva assoluta di legge, rispetto alle quali le leggi, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare, determinano le norme generali di regolazione della materia stessa nonché l'abrogazione delle norme vigenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle norme regolamentari stesse.

Il comma 3 del citato art. 17 demanda infine a regolamenti ministeriali e interministeriali la disciplina delle materie di competenza settoriale quando la legge conferisca espressamente il relativo potere al Ministro od ai Ministri competenti.

Dal punto di vista procedurale, poi, l'art. 17 della legge in questione prevede i seguenti adempimenti:

1) per tutti i regolamenti è richiesto il parere del Consiglio di Stato, parere che per quelli governativi deve essere rilasciato nel termine di novanta giorni;

2) i regolamenti ministeriali e interministeriali devono essere «comunicati» al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione;

3) tutti i regolamenti, anche quelli ministeriali e interministeriali, sono soggetti al controllo della Corte dei conti.

Gli adempimenti procedurali di cui sopra rispondono, com'è evidente, alla esigenza di consentire la verifica che gli atti di normazione secondaria rispondono, sotto il profilo sostanziale e formale, alle scelte del Governo e anche del Parlamento.

In particolare, la «comunicazione» dei regolamenti ministeriali ed interministeriali al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della loro emanazione, è volta ad assicurare la necessaria attività di coordinamento ai sensi degli articoli 5, comma 2, lettera *b*), 19, comma 1, lettere *c*) e *d*), e 23 della richiamata legge 23 agosto 1988, n. 400. In tale quadro, il competente Ufficio della Presidenza potrà richiedere notizie, dati, atti e documenti, avanzando proposte ed osservazioni; verificare la rispondenza degli schemi alle indicazioni del programma di Governo, nonché la compatibilità con i vigenti regolamenti del Governo; accertare, quando l'iniziativa debba essere esercitata con il concerto dei Ministri interessati, che questi ultimi abbiano prestato la propria adesione e promuovere, ove occorra, anche a mezzo di apposite riunioni, i relativi atti di concertazione; verificare la rispondenza dello schema al parere del Consiglio di Stato; assumere ogni altra occorrente iniziativa, segnalando al Presidente del Consiglio, per le conseguenti determinazioni, i casi in cui appaia opportuno il coordinamento a livello politico. Lo stesso Ufficio della Presidenza potrà inoltre provvedere alla revisione tecnico-formale degli schemi, suggerendo le modificazioni e correzioni ritenute necessarie.

In questo quadro appare quindi evidente che il Ministro o i Ministri proponenti un regolamento ministeriale o interministeriale debbono, in particolare, accertare innanzitutto che la legge espressamente conferisca loro una specifica competenza in materia e, successivamente, che il regolamento stesso non contrasti, oltre che, naturalmente, con le norme di legge, con preesistenti regolamenti adottati dal Governo in sede collegiale.

D'altro canto il Ministro Guardasigilli, che è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, il «tenore» dei decreti di natura regolamentare, dovrà verificare anche la conformità degli atti regolamentari di cui trattasi — i quali dovranno recare la denominazione di «regolamento» — ai requisiti stabiliti dall'art. 17. Con la conseguenza che, qualora non risultasse la «comunicazione» al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero non risultasse per essi acquisito il parere del Consiglio di Stato, il Ministro Guardasigilli è tenuto a comunicare, in conformità al citato art. 5, comma 3, l'esistenza di questa difficoltà al Ministro competente, sospendendo, se del caso, il «visto» e l'applicazione del sigillo dello Stato, facendone relazione al Consiglio dei Ministri, ai sensi del predetto art. 5, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1985 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 217/1986.

In relazione a quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler curare, nell'adozione dei rispettivi decreti regolamentari, il rispetto delle disposizioni menzionate.

Il Presidente: DE MITA

89A0770

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al collegio dei geometri della provincia di Ravenna ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1989, registro n. 6, foglio n. 276, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, il collegio dei geometri della provincia di Ravenna è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Ravenna, via Baccarini n. 60, per l'ampliamento della sede del collegio medesimo.

89A0641

Autorizzazione al collegio dei geometri della provincia di Piacenza ad acquistare un immobile e ratifica di un precedente acquisto non autorizzato.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1989, registro n. 6, foglio n. 275, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, il collegio dei geometri della provincia di Piacenza è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Piacenza, via San Marco n. 27-29, per l'ampliamento della sede del collegio medesimo.

Con lo stesso decreto è stato ratificato l'acquisto dell'unità immobiliare sita in Piacenza, via San Marco n. 27, adibita a sede del collegio dei geometri della provincia di Piacenza, acquisto effettuato con atto di compravendita stipulato in data 6 luglio 1959 dal suddetto collegio.

89A0642

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di lettere e filosofia:
storia medioevale.

Facoltà di agraria:
dendrometria;
microbiologia agraria;
selvicoltura II (selvicoltura speciale).

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:
economia politica (biennale);
istituzioni di diritto privato.

Facoltà di magistero:
letteratura cristiana antica;
storia dei trattati e politica internazionale.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica dell'atmosfera;
trattamento dell'informazione nell'impresa.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A0716

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
disegno I.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MODERNE DI MILANO

Facoltà di lingue e letterature straniere:
lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche:
diritto pubblico dell'economia.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
ecologia vegetale.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lingue e letterature straniere:
storia delle lingue iberiche.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA - VITERBO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica biologica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A0717

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Confezioni Little*, con sede in Acquaviva di Montepulciano (Siena) e stabilimento di Acquaviva di Montepulciano (Siena):
periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 18 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.n.c. F. & S. Silvi*, con sede in Firenze e stabilimento di Scandicci (Firenze):
periodo: dal 5 aprile 1988 all'8 ottobre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Oreste Pardini*, con sede in Camaiore (Lucca) e stabilimento di Camaiore (Lucca):
periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Calzaturificio Rangoni*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:
periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Pasquali macchine agricole*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze):
periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 14 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Pasquali macchine agricole*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze):
periodo: dall'11 luglio 1988 al 4 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 14 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Rain stop*, con sede in Chiesina Uzzanese (Pistoia) e stabilimento di Chiesina Uzzanese (Pistoia):
periodo: dall'11 maggio 1987 all'11 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Rain stop*, con sede in Chiesina Uzzanese (Pistoia) e stabilimento di Chiesina Uzzanese (Pistoia):
periodo: dal 12 novembre 1987 al 12 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Rain stop*, con sede in Chiesina Uzzanese (Pistoia) e stabilimento di Chiesina Uzzanese (Pistoia):
periodo: dal 13 maggio 1988 al 12 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Proinco*, con sede in Empoli (Firenze) e stabilimento di Empoli (Firenze):
periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 25 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Sime sistemi*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:
periodo: dal 21 dicembre 1987 al 20 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 22 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Sime sistemi*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:
periodo: dal 21 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 22 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Lanificio Chiti*, con sede in Montemurlo (Firenze) e stabilimento di Montemurlo (Firenze):
periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Lanificio Chiti*, con sede in Montemurlo (Firenze) e stabilimento di Montemurlo (Firenze):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. Calzaturificio Giuseppe Botti*, con sede in Fucecchio (Firenze) e stabilimento di Fucecchio (Firenze):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. I.C.L.*, già *Alce*, con sede in Pamparato (Cuneo) e stabilimento di Bagni di Lucca (Lucca):

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 15 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Irplast*, con sede in Capraia e Limite (Firenze) e stabilimento di Capraia e Limite (Firenze):

periodo: dall'8 febbraio 1988 all'8 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Irplast*, con sede in Capraia e Limite (Firenze) e stabilimenti di Capraia e Limite (Firenze):

periodo: dal 9 agosto 1988 al 5 febbrraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.n.c. Signoria di Salmeri & C.*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 13 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Vic italiana*, con sede in Milano e stabilimento di Castellina Marittima (Pisa):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Segherie toscane*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 20 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 20 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

22) *S.a.s. Torcitura B.F.M. di Biagi Franco & C.*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.a.s. Silvaianese di F. Ciardi & C.*, con sede in Vaiano (Firenze) e stabilimento di Vaiano (Firenze):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.n.c. Etruria confezioni*, con sede in Bucine (Arezzo) e stabilimento di Bucine (Arezzo):

periodo: dal 15 ottobre 1987 al 16 aprile 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 15 ottobre 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 15 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *S.n.c. Etruria confezioni*, con sede in Bucine (Arezzo) e stabilimento di Bucine (Arezzo):

periodo: dal 17 aprile 1988 al 17 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 15 ottobre 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 15 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

26) *S.n.c. Etruria confezioni*, con sede in Bucine (Arezzo) e stabilimento di Bucine (Arezzo):

periodo: dal 18 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 15 ottobre 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 15 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

27) *S.p.a. Zignago vetro*, con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia) e stabilimento di Empoli (Firenze):

periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Manifatture 7 Bell*, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze):

periodo: dal 2 febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 2 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

29) *I.V.S.*, con sede in Poggibonsi (Siena) e stabilimento di Poggibonsi (Siena):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Zuccherificio castiglionese*, con sede in Castiglione Fiorentino (Arezzo) e stabilimento di Cecina (Livorno):

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

31) *S.n.c. Calzaturificio Delfino*, con sede in Cerreto Guidi (Firenze) e stabilimento di Cerreto Guidi (Firenze):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Valdarnese mobili*, con sede in Loro Ciuffenna (Arezzo) e stabilimento di Loro Ciuffenna (Arezzo):

periodo: dal 25 febbraio 1988 al 27 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 25 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Cartiere Sterzi*, con sede in Milano, deposito di Novate Milanese (Milano), uffici e magazzino di Milano e stabilimento di Varese:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 13 giugno 1983: dal 12 aprile 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Miaba industrie*, con sede in Orbassano (Torino) e stabilimento di Orbassano (Torino):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 5 marzo 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.a.s. S.E.R.I.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 18 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (art. 35, terzo comma, della legge n. 416/81) - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Francesco Cinzano & C.*, con sede in Torino e stabilimento di S. Vittoria d'Alba (Cuneo):

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Gruppo Miroglio tessile*, con sede in Alba (Cuneo) e stabilimenti di Alba (Cuneo), Castagnole (Asti), Cortemilia (Cuneo), Govone (Cuneo), Guarene (Cuneo) e Saluzzo (Cuneo):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Industrie Pininfarina*, con sede in Torino e stabilimento di Grugliasco (Torino):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 novembre 1988, n. 10173.

2) *S.p.a. Pirelli nastri tecnici*, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento di Macchia Ferrandina (Matera):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *Soc. Amiantifera di Balangero*, con sede in Milano e stabilimento di Balangero (Torino):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 9 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.a.s. Chemat*, con sede in Nizza Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Orbassano (Torino):

periodo: dal 28 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 28 aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 28 aprile 1987;
pagamento diretto si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 9767.

5) *S.a.s. Chemat*, con sede in Nizza Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Orbassano (Torino):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 28 aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 28 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 9767.

6) *S.a.s. Chemat*, con sede in Nizza Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Orbassano (Torino):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 28 aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 28 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 luglio 1988, n. 9964.

7) *S.a.s. Chemat*, con sede in Nizza Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Orbassano (Torino):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 28 aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 28 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 novembre 1988, n. 10187.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. Metalmeccanica di Ranieri Giordano*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì:

periodo: dal 14 marzo 1988 al 17 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 16 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

2) *S.p.a. Ceramica artistica San Giuseppe*, con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimento di Sassuolo (Modena):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 3 gennaio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 3 gennaio 1986 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Laboratori fotografici A. Villani & Figli*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 6 marzo 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 marzo 1986 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. 2 R Silver Plate*, con sede in Bologna, opificio di Medicina (Bologna):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 25 marzo 1987 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 25 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Everest gomma*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 25 luglio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Ceramiche Donatello*, con sede in Solignano di Castelvetro (Modena) e stabilimento di Solignano di Castelvetro (Modena):

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 luglio 1986 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Ceramiche Donatello*, con sede in Solignano di Castelvetro (Modena) e stabilimento di Solignano di Castelvetro (Modena):

periodo: dal 12 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 luglio 1986 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.n.c. Idea Jo*, con sede in Castelfranco Emilia (Modena) e stabilimento di Castelfranco Emilia (Modena):

periodo: dal 23 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 agosto 1985 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 23 agosto 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Faco oleodinamica*, con sede in Casalfiumanese (Bologna) e stabilimento di Casalfiumanese (Bologna):

periodo: dal 6 giugno 1988 al 10 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 9 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Rotocalcografica internazionale*, con sede in Milano e stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale (art. 24 della legge n. 67/87) - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Visgomma*, con sede in Fino Mornasco (Como) e stabilimento di Fino Mornasco (Como):

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 17 maggio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
prima concessione: dal 17 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Calzaturificio golf*, con sede in Leno (Brescia) e stabilimento di Leno (Brescia):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 3 ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Stigler Otis*, ora *Otis Italia*, con sede in Milano, per la sola filiale di Napoli:

periodo: dal 1° maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Sige*, con sede in Vimercate (Milano) e stabilimento di Vimercate (Milano):

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 30 aprile 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dall'8 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Icoma industriale*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
amministrazione straordinaria.

7) *S.p.a. Calcografia e cartavalori*, con sede in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento di S. Donato Milanese (Milano):

periodo: dal 23 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 23 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Raimbow*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 17 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. S.I.P.E.M.*, con sede in Catania e stabilimento di Assoro (Enna):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 5 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 24 marzo 1984: dal 9 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. S.I.P.E.M.*, con sede in Catania e stabilimento di Assoro (Enna):

periodo: dal 6 aprile 1988 al 6 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 24 marzo 1984: dal 9 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. S.I.P.E.M.*, con sede in Catania e stabilimento di Assoro (Enna):

periodo: dal 7 ottobre 1988 al 21 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 24 marzo 1984: dal 9 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Inter-El*, già *Baleani*, con sede in Recanati (Macerata) e stabilimento di Osimo (Ancona):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 27 settembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 28 marzo 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Maglificio Gran Sasso*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimenti di Garuffo di S. Omero (Teramo) e S. Egidio alla Vibrata (Teramo):

periodo: dal 23 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Melody Guitars*, con sede in Montelupone (Macerata) e stabilimento di Montelupone (Macerata):

periodo: dal 28 aprile 1988 al 29 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79), fallimento del 28 aprile 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Icomas*, con sede in Fano (Pesaro) e stabilimento di Fano (Pesaro):

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 7 giugno 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 9 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Icomas*, con sede in Fano (Pesaro) e stabilimento di Fano (Pesaro):

periodo: dall'8 giugno 1988 al 10 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 9 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. F.lli Averna*, con sede in Caltanissetta e stabilimento di Caltanissetta:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Ceramica Valtrigno*, con sede in Fresagrandinaria (Chieti) e stabilimento di Fresangrandinaria (Chieti):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 21 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.n.c. Industria siciliana pomice di F. & C. Acierno*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.a.s. Confezioni Baronet*, con sede in Garrufo di S. Omero (Teramo) e stabilimento di Garrufo di S. Omero (Teramo):

periodo: dal 23 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 20 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.n.c. Sicetil*, con sede in Palermo e stabilimenti di Caltanissetta, Enna, Messina, S. Giorgio di Gioiosa Marea (Messina), Trapani, uffici di Palermo:

periodo: dall'8 febbraio 1988 all'8 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.n.c. Sicetil*, con sede in Palermo e stabilimenti di Caltanissetta, Enna, Messina, S. Giorgio di Gioiosa Marea (Messina), Trapani, uffici di Palermo:

periodo: dal 9 agosto 1988 al 4 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Bono sud*, con sede in Termini Imerese (Palermo) e stabilimento di Termini Imerese (Palermo):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 15 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Bono sud*, con sede in Termini Imerese (Palermo) e stabilimento di Termini Imerese (Palermo):

periodo: dal 16 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. S.A.M.*, con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) e stabilimenti di Belforte del Chienti (Macerata), Macerata, Monturano (Ascoli Piceno), Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno) e S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno):

periodo: dal 29 dicembre 1987 al 29 giugno 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 29 dicembre 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. S.A.M.*, con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) e stabilimenti di Belforte del Chienti (Macerata), Macerata, Monturano (Ascoli Piceno), Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno) e S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno):

periodo: dal 30 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 29 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

20) *S.r.l. PV meccanica*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 19 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.r.l. PV meccanica*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo: dal 18 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 19 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Vic italiana*, con sede in Milano e stabilimento di Sassolfeltrio (Pesaro):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Ort. A. Coop.*, con sede in Ortona (Chieti) e stabilimento di Ortona (Chieti):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 1° marzo 1983;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Montedipe* (ex *Acna)*, con sede in Milano, stabilimento di Cesano Maderno (Milano), uffici vendita e filiali nazionali e unità di Cengio (Savona):

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 30 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1981: dal 27 ottobre 1980;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Soc. ital. poliestere (*ex *Montefibre)*, con sede in Acerra (Napoli), stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. I.C.B. - Industria confezioni Belluno*, con sede in località Mier (Belluno), stabilimento in località Mier (Belluno):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 2 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Cotonificio Cantoni*, con sede in Milano, stabilimenti di Bellano (Como), Legnano (Milano), Ponte Nossa (Bergamo), Saronno (Varese), Castellanza (Varese):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 18 settembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cotonificio Cantoni*, con sede in Milano, stabilimenti di Bellano (Como), Legnano (Milano), Ponte Nossa (Bergamo), Saronno (Varese), Castellanza (Varese):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 18 settembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Rotostar*, con sede in Ceprano (Frosinone), stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Cartiere Burgo*, con sede in Verzuolo (Cuneo), stabilimento di Unità di Verzuolo (Cuneo):

periodo: dal 1° giugno 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Nuova Solmine mineraria*, con sede in Massa Marittima (Grosseto), stabilimento di Manciano (Grosseto):

periodo: dal 1° maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 1° maggio 1988;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Nuova Solmine mineraria*, con sede in Massa Marittima (Grosseto), stabilimento di Manciano (Grosseto):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 1° maggio 1988;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Isotta Fraschini motori*, con sede in Milano e stabilimento di Saronno (Varese):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Mira Lanza*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Mira Lanza*, con sede in Genova e stabilimento di Mesa di Pontinia (Latina):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 28 giugno 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Mira Lanza*, con sede in Genova e stabilimento di Mesa di Pontinia (Latina):

periodo: dal 29 giugno 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Indeni*, dal 1° ottobre 1987 *Nuova Indeni*, con sede in Roma e stabilimento di Abbadia San Salvatore (Siena):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riconversione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Vernici Iplave*, con sede in Caserta e stabilimento di Sparanise (Caserta):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. Rhibo* ex *Rhibena*, con sede in Radicofani (Siena) e stabilimento di Radicofani (Siena):

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 9 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Elgaplast*, con sede in Rieti, località Vazia e stabilimento di Rieti, località Vazia:

periodo: dal 1° marzo 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. La Metalli ind.le, ora Europa metalli L.M.I.*, con sede in Firenze e stabilimento di Fornaci di Barga (Lucca):

periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 19 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Unicar sud*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni - località Colle del Signore (Frosinone):

periodo: dal 1° settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. C.P.A. sud*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 26 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. C.P.A. sud*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 27 dicembre 1987 al 25 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Unioncavi*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 26 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Sorain Cecchini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 19 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Sorain Cecchini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 20 dicembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Yale Security Products*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 25 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Permaflex*, con sede in Roma e stabilimento di Gello (Pistoia), uffici di Roma ed unità di Frosinone:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Fornaci D.C.B. di Carlantonio Branella*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 25 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Fornaci D.C.B. di Carlantonio Branella*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 26 giugno 1988 al 24 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Roman Plastic*, con sede in Ardea (Roma) e stabilimento di Ardea (Roma):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 30 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 7 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Ceramica Cigno*, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento di Civita Castellana (Viterbo):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 27 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1988: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

13) *S.p.a. A.V.I.R.*, con sede in Napoli e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 26 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Carrozzeria Bertone*, con sede in Torino e stabilimenti di Grugliasco (Torino) e Mappano (Torino):

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 13 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Graziano & C.*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 17 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dall'11 aprile 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
amministrazione straordinaria.

3) *S.p.a. Gallino gomma*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimenti di Cavaglià (Vercelli) e Regina Margherita (Torino):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 26 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Solari Udine*, con sede in Udine e stabilimento di Udine:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 20 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

5) *Filatura Vertex*, con sede in Verrone (Vercelli) e stabilimento di Verrone (Vercelli):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Società cavi Pirelli*, con sede in Milano e stabilimento di Livorno Ferraris (Vercelli):

periodo: dal 30 giugno 1988 al 30 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 gennaio 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Pianelli & Traversa Forging*, con sede in Villanova Canavese (Torino) e stabilimento di Villanova Canavese (Torino):

periodo: dal 5 maggio 1986 al 5 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Pianelli & Traversa Forging*, con sede in Villanova Canavese (Torino) e stabilimento di Villanova Canavese (Torino):

periodo: dal 6 novembre 1986 al 5 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Società pneumatici Pirelli*, con sede in Milano e stabilimento di Tivoli (Roma) e Villafranca Tirrena (Messina), «Vettura», «Veicoli Industriali», Unità commerciali di Settimo Torinese, Catania e Roma, fino al 30 giugno 1988 *Società pneumatici Pirelli S.p.a.*:

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1985: dal 29 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Hemmermann*, con sede in Baldissero d'Alba (Cuneo) e stabilimento di Baldissero d'Alba (Cuneo):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Hemmermann*, con sede in Baldissero d'Alba (Cuneo) e stabilimento di Baldissero d'Alba (Cuneo):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Alfonso Bialetti & C.*, con sede in Crusinallo di Omegna (Novara) e stabilimento di Crusinallo di Omegna (Novara):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Alfa cavi* ex *C.T.M.*, con sede in Quattordio (Alessandria) e stabilimento di Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 26 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. C.E.B. - Cooperativa edile biellese*, con sede in Biella (Vercelli), stabilimento di Sandigliano (Vercelli) e uffici di Sandigliano (Vercelli):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 1° luglio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. C.E.B. - Cooperativa edile biellese*, con sede in Biella (Vercelli), stabilimento di Sandigliano (Vercelli) e uffici di Sandigliano (Vercelli):

periodo: dal 2 luglio 1987 al 31 ottobre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Ilca*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

17) *S.p.a. Ilca*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no
concordato preventivo.

18) *S.a.s. G. Anna*, con sede in Casale Popolo (Alessandria) e stabilimenti di Casale Monferrato (Alessandria) e Casale Popolo (Alessandria):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Almar*, con sede in Soriso (Novara) e stabilimento di Soriso (Novara):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 27 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.a.s. Maglificio F.lli Bocchio & C.*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.a.s. Maglificio F.lli Bocchio & C.*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano*, con sede in Milano e stabilimento di Venaria, fraz. Altessano (Torino):

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

23) *S.p.a. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano*, con sede in Milano e stabilimento di Verbania fraz. Altessano (Torino):

periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

24) *S.n.c. S.I.L.V.A.F. di F.lli Allevi & C.*, con sede in Verbania (Novara) e stabilimento di Verbania (Novara):

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 15 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Nuove iniziative industriali*, con sede in Milano e stabilimento di Ormea (Cuneo):

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 13 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Tessitura di Paesana*, con sede in Brembate Sopra (Bergamo) e stabilimento di Paesana (Cuneo):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Sirce refrattari*, con sede in Gattinara (Vercelli) e stabilimento di Gattinara (Vercelli):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Gigieffe*, con sede in Gargallo (Novara) e stabilimenti di Borgomanero (Novara) e Gargallo (Novara):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Gigieffe*, con sede in Gargallo (Novara) e stabilimenti di Borgomanero (Novara) e Gargallo (Novara):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

30) *S.p.a. Federal Mogul*, con sede in Torino e stabilimento di Cuorgnè (Torino):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

31) *S.p.a. D.M.T. - Dies Moulds & Tools*, con sede in Torino e stabilimenti di Ceva (Cuneo) e Garessio (Cuneo):

periodo: dal 1° marzo 1988 al 28 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

32) *S.p.a. Tessitura F.I.L.*, con sede in Chieri (Torino) e stabilimento di Chieri (Torino):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

33) *S.p.a. Tessitura F.I.L.*, con sede in Chieri (Torino) e stabilimento di Chieri (Torino):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 28 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Società pneumatici Pirelli*, con sede in Milano e stabilimenti di Cernusco sul Naviglio (Milano) e Milano-Bicocca:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 1° luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
gruppo Pirelli area lombarda;
contributo addizionale: no.

35) *S.p.a. Industrie Zanussi*, con sede in Pordenone e stabilimento di Solaro (Milano):

periodo: dal 9 novembre 1987 al 31 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

36) *S.r.l. Tessitura di Novara*, con sede in Milano e stabilimento di Novara:

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Cementifera Fibronit*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria), incorporata dalla Italcementi S.p.a. a decorrere dal 3 dicembre 1988:

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 25 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

38) *S.r.l. Tintoria industriale Chiorino*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Biella (Vercelli):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Dobel*, con sede in Mappano di Borgaro (Torino) e stabilimento di Mappano di Borgaro (Torino):

periodo: dal 18 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A0658

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(c.m. 411100890430) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. L. 1.000